

L'AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE

FRANCO SALVI (*)

Il 3 dicembre 1980, le Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa) del Senato della Repubblica approvarono il disegno di legge sull'« Affidamento in prova del condannato militare », il cui testo fu trasmesso alla Camera dei Deputati il giorno 15 dello stesso mese.

Nella seduta del 10 marzo 1982, le Commissioni riunite IV (Giustizia) e VII (Difesa) della Camera, dopo ampia discussione, sono pervenute, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi politici presenti in Commissione e su proposta dei relatori, ad una nuova formulazione ed all'approvazione dell'art. 1 del citato disegno di legge.

Il testo approvato del nuovo art. 1 è il seguente:

« Il condannato militare può essere affidato in prova ad un comando o ente militare per un periodo uguale a quello della pena da scontare se questa non supera i tre anni di reclusione e non è stata inflitta una misura di sicurezza detentiva (1).

L'affidamento in prova è escluso:

per i reati militari non colposi previsti dai capitoli I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 91 e 94;

per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma, e 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice militare di pace;

per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

(*) Direttore addetto all'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena.

(1) Con riferimento alla misura di sicurezza detentiva, si ritiene che sarebbe preferibile usare il termine « applicata », anziché « inflitta ».

quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ».

Sebbene l'*iter* del disegno di legge in parola non sia ancora concluso, si ritiene che possa essere ugualmente interessante, attraverso l'esame anche di un solo articolo, individuare ed analizzare alcune delle analogie e delle differenze che si cominciano a delineare tra il nuovo istituto dell'affidamento in prova del condannato militare e quello, già operante e dal quale esso deriva, dell'affidamento in prova al servizio sociale (relativo al condannato non militare), preveduto dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».

Come per l'affidamento in prova al servizio sociale di cui al citato art. 47 della legge 354/1975, anche per l'affidamento in prova del condannato militare, nel primo comma dell'art. 1 del disegno di legge in esame si pone la condizione che alla pena (detentiva) non debba seguire l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.

Ai fini dell'affidamento in prova del condannato militare, l'art. 1 del relativo disegno di legge fissa, per tutti indistintamente, il limite massimo di durata della pena detentiva (reclusione militare) da scontare in tre anni, periodo questo che corrisponde a quello preveduto dal primo comma dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario per i soggetti di età inferiore agli anni ventuno o di età superiore agli anni settanta (l'Ordinamento penitenziario, per la generalità dei condannati di età compresa tra i ventuno e i settanta anni, stabilisce un differente limite massimo della pena detentiva per l'affidamento in prova al servizio sociale: due anni e sei mesi).

È quindi da supporre che il legislatore, per l'affidamento in prova del condannato militare, intenda evitare trattamenti differenziati in relazione all'età, alla quale non viene attribuita rilevanza probabilmente in considerazione del particolare stato dei destinatari della norma (2). Ciò che, però, non appare facil-

(2) L'art. 48 del cod. pen. mil. pace, nel n. 2 del primo comma, prevede, quale circostanza attenuante comune « l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare ».

mente spiegabile è il fatto che il primo comma dell'art. 1 del disegno di legge in questione prevede l'applicazione dell'istituto dell'affidamento in prova del condannato militare non già in relazione alla pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, bensì in relazione a quella non superiore a tre anni, ipotesi questa più favorevole e di carattere speciale che l'art. 47, primo comma, dell'Ordinamento penitenziario contempla per il condannato comune, ossia non militare, di età inferiore agli anni ventuno o di età superiore agli anni settanta (3). Ne deriva che, nel caso in cui il militare sia di età superiore agli anni ventuno, viene trattato in maniera più favorevole di un civile di pari condizione. Trattasi di scelta legislativa, certamente legittima, ma che può dare adito a riserve sul piano della opportunità.

L'affidamento in prova del condannato militare viene escluso per una serie di reati, suddivisi in quattro gruppi, di cui soltanto i primi due concernono reati esclusivamente militari.

In particolare, esaminando il primo di tali gruppi, l'affidamento in prova è escluso per i reati militari non colposi previsti dal Capo I (« Del tradimento ») e dal Capo II (« Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari ») del Titolo I (« Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare ») del Libro II del codice penale militare di pace, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 79, 80, 81, 82, 83, 91 e 94.

Ne consegue che l'esclusione dell'affidamento in prova interessa i reati non colposi preveduti:

— nel Capo I, all'art. 77 (« Alto tradimento »), art. 78 (« Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata »), art. 84 (« Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi »), art. 85 (« Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato »);

— nel Capo II, all'art. 86 (« Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio »), art. 87 (« Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio »),

(3) In merito al favore accordato dall'Ordinamento penitenziario ai soggetti di età inferiore agli anni ventuno o superiore agli anni settanta, v.: DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1980, 226.

art. 88 (« Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio »), art. 89 (« Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio »), art. 89 *bis* (« Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio »), art. 90 (« Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio »), art. 93 (« Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato »), art. 95 (« Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti »).

Tra gli articoli del Capo II del Titolo I del Libro II del codice penale militare di pace in ordine ai quali non opera l'esclusione dall'affidamento in prova, vi sono anche gli artt. 92 e 96, per i quali sembra opportuno fare alcune precisazioni.

L'art. 92 contempla alcune « circostanze aggravanti » per il colpevole del reato di cui al precedente art. 91 (« Rivelazioni di notizie segrete, non a scopo di spionaggio »), ma poiché l'art. 91 non è compreso tra quelli che comportano l'esclusione dell'affidamento in prova, l'art. 92 non dovrebbe avere rilevanza alcuna.

L'art. 96 (« Fine di favorire lo Stato italiano ») stabilisce che, per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa qualora il colpevole abbia agito allo scopo di favorire lo Stato italiano e che, tuttavia, la pena può essere diminuita. L'implicito riferimento all'art. 96 potrebbe quindi essere forse evitato, trattandosi di una disposizione che contempla, in sostanza, una circostanza attenuante in relazione a quei reati per i quali si esclude l'affidamento in prova del condannato militare.

Nel secondo gruppo, i reati militari per i quali è prevista l'esclusione dell'affidamento in prova riguardano: la rivolta (art. 174); l'ammutinamento — aggravato — (art. 175, terzo comma); l'accordo a fine di commettere rivolta (art. 178, « limitatamente alla rivolta » e quindi con esclusione dell'accordo per commettere l'ammutinamento); la cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante (art. 179). Sono, questi, alcuni reati compresi nel Capo II del Titolo III del cod. pen. mil. pace e facenti parte della categoria dei reati contro la disciplina militare.

Gli ultimi due gruppi di reati per i quali si esclude l'affidamento in prova del condannato militare comprendono reati che non sono di carattere esclusivamente militare.

Del primo di questi due gruppi fanno parte i « reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ». A tali reati, l'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico o della sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, attribuisce la denominazione di « reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ». A questi reati si ricollegano, poi, in particolare, quelli previsti dal codice penale all'art. 270 *bis* (Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), aggiunto dall'art. 3 del citato D.L. 625/1979 convertito nella legge 15/1980; all'art. 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), aggiunto dall'art. 2 del detto D.L. 625/1979 convertito nella legge 15/1980 dopo che il testo originario era stato abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. Lgt. 288/1944; all'art. 289 *bis* (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 18 maggio 1979, n. 191.

L'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), al secondo comma dell'art. 47, così come modificato dall'art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, tra i reati per i quali è escluso l'affidamento in prova del condannato al servizio sociale fuori dell'istituto non comprende quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione, figure di reati, queste, che sono state create in tempo successivo. Peraltro, non sembra che, allo stato, vi siano disegni di legge intesi ad escludere l'affidamento in prova al servizio sociale anche per tali reati (4).

In ultimo, il secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge in argomento esclude l'affidamento in prova « quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

(4) Anzi, vi sono proposte relative alla modifica del sopracitato art. 47 dell'Ordinamento penitenziario, intese, tra l'altro, ad eliminare l'esclusione dell'affidamento in prova al servizio sociale attualmente preveduta, nel secondo comma, « ... per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ».

Trattasi, anche in questo caso, di reati non esclusivamente militari, per almeno uno dei quali il condannato militare abbia in precedenza riportato condanna.

Sotto un certo aspetto, potrebbe dirsi che tale previsione introduce una ipotesi di esclusione dell'affidamento del condannato militare basata sulla recidiva, la quale, pur non riguardando reati della stessa indole, potrebbe determinare eccezioni che reclamino la modifica della norma, analogamente a quanto è avvenuto per il secondo comma dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario, che è stato modificato dall'art. 4 della legge 1/1977 per eliminare l'esclusione dell'affidamento in prova al servizio sociale « quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole » (5).

Inoltre, l'esclusione dell'affidamento in prova del condannato militare che sia stato « in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione » rivela un carattere discriminatorio e vessatorio, ove si consideri che il condannato per questi delitti già è stato, proprio per questo, anche escluso dall'affidamento in prova al servizio sociale, per effetto della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario.

In ogni caso, nella parte finale del secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge sull'affidamento in prova del condannato militare, si dovrebbe rivedere il riferimento al « sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione », in quanto è stato evidentemente tratto dal secondo comma dell'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario del 1975, senza però tenere conto che il nuovo art. 630 del codice penale — così come sostituito dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 18 maggio 1978, n. 191, e dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 894 recante « Modifiche all'art. 630 del codice penale » — prevede ora soltanto il « sequestro di persona a scopo di estorsione » e non più anche quello a scopo di rapina (6).

(5) In proposito, v. ALESSANDRI-CATELANI, aggiornamento de *Il codice penitenziario*, Firenze, ediz. 1976 con le modifiche apportate dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, pagg. 711 e 712; nonché ediz. 1980, 71.

(6) Cfr. DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1980, 228.

RIASSUNTO

Si espongono alcune considerazioni che scaturiscono dall'esame del testo del primo articolo del disegno di legge sul costituendo istituto dell'affidamento in prova del condannato militare e dal confronto tra esso e la normativa vigente in materia di affidamento in prova — del condannato non militare — al servizio sociale.

Soprattutto, si nota un trattamento di favore per il condannato militare ultraventunenne, in quanto il beneficio può essergli concesso quando la pena detentiva da scontare non superi i tre anni, mentre per il condannato non militare di età compresa tra i ventuno ed i settanta anni il limite massimo della pena detentiva è attualmente fissato nella più ridotta misura di due anni e sei mesi.

Di contro, il citato articolo del disegno di legge in questione comporta alcune discriminazioni a danno del condannato militare.

Nei confronti di quest'ultimo, infatti, l'affidamento in prova è escluso per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ossia per reati non militari e per i quali non esiste l'esclusione dell'affidamento in prova al servizio sociale; è poi escluso anche nel caso in cui il condannato militare abbia in precedenza riportato condanna per uno dei suddetti reati o per uno di quei delitti che, allo stato, non consentono l'affidamento in prova al servizio sociale, ciò che vale ad introdurre una causa di esclusione del beneficio basata sostanzialmente sulla recidiva e quindi censurabile e da eliminare per motivi analoghi a quelli dedotti in passato per l'affidamento in prova al servizio sociale.

RESUME

On expose ci-après quelques considérations suscitées par l'examen du texte du premier article du projet de loi sur l'instauration prochaine de l'institution du sursis avec mise à l'épreuve du condamné militaire et par la comparaison entre cette institution et la législation en vigueur en matière d'assignation à l'essai, du condamné non militaire, au service social.

On relève surtout un traitement de faveur au profit du condamné militaire de plus vingt-et-un ans d'âge, vu qu'il peut en bénéficier lorsque la peine de détention à expier n'excède pas trois ans, alors que pour le condamné non militaire, d'un âge compris entre vingt-et-un et soixante ans, la limite maximum de la peine de détention est actuellement fixée à deux ans et six mois.

En revanche, l'article précité du projet de loi en question comporte certaines discriminations au détriment du condamné militaire.

En ce qui concerne ce dernier, en effet, le sursis avec mise à l'épreuve est exclue, pour les délits perpétrés à des fins de terrorisme ou de subversion, de la législation constitutionnelle, c'est-à-dire pour des délits non militaires et pour lesquels l'exclusion du sursis n'existe pas; et en outre, l'exclusion est prévue également au cas où le condamné militaire ait subi auparavant une condamnation pour l'un des délits susdits ou bien pour l'un des délits qui, en l'état actuel des choses, ne permettent pas l'assignation à l'essai au service social, ce qui revient à introduire une cause d'exclusion du bénéfice de l'institution basée, en substance, sur la récidive et donc sujette à caution et à éliminer pour des motifs analogues à ceux invoqués, dans le passé, pour le sursis avec mise à l'épreuve.

SUMMARY

A number of considerations are set forth arising from an examination of the text of the first Article of the Bill on the system of assignment on trial of sentenced servicemen now being introduced and from a comparison between the system

and the law at present in force in matters relating to the assignment on trial of sentenced non-military persons to the social service.

In particular, preferential treatment for sentenced servicemen over the age of 20 is observed, since they qualify for the benefit if the term imprisonment to be served does not exceed three years, whereas for sentenced non-military persons between the ages of 21 and 70 the present upper limit of the sentence is two years and six months.

The same Article of the Bill nevertheless discriminates against sentenced servicemen in a number of ways.

Assignment on trial is in fact ruled out for sentenced servicemen in the case of offences committed for purposes of terrorism or the destabilization of the established order, that is to say for non-military offences for which there is no exclusion from assignment on trial to the social services. Assignment is likewise ruled out if the sentenced serviceman was sentenced in the past for one of the aforesaid offences or for one of the crimes which in the circumstances of the case rule out assignment on trial to the social services. This signifies the introduction of a reason for excluding the benefit based essentially on recidivism, which is reprehensible and should be eliminated for the same reasons which were adopted in the past for assignment on trial to the social services.

RESUMEN

Se exponen algunas consideraciones que surgen del examen del texto del primer artículo del proyecto de ley sobre el instituto que se está constituyendo para la custodia a prueba, del condenado militar y de la comparación entre el mismo y las reglamentaciones vigentes en materia de custodia a prueba — del condenado civil — a cargo del servicio social.

Se nota, sobre todo, un tratamiento que favorece el condenado militar de más de veintiún años, ya que se le puede conceder el beneficio cuando la pena a reducir no supera los tres años, mientras que para el condenado civil, desde los veintiuno hasta los sesenta años de edad, el límite máximo de la pena de prisión está fijado actualmente en el número más reducido de dos años y seis meses.

Por el contrario, dicho artículo del proyecto de ley en cuestión, comporta algunas discriminaciones que perjudican al condenado militar.

En efecto, respecto de éste, la custodia a prueba se halla excluida en los casos de delitos de terrorismo o de evasión del sistema constitucional, o sea, de delitos civiles para los cuales no existe la exclusión de la custodia a prueba, a cargo del servicio social. Se halla también excluida en el caso que el condenado militar haya tenido, precedentemente, una condena por uno de los delitos mencionados o por uno de los delitos que no permiten al estado, la custodia a prueba, a cargo del servicio social, lo que equivale a introducir una causa de exclusión del beneficio basada sustancialmente en la reincidencia, que es, por lo tanto censurable y que debe ser eliminada por motivos análogos a los que se presentaron en el pasado, para la custodia a prueba, a cargo del servicio social.

ZUSAMMENFASSUNG

Hier werden einige Ueberlegungen dargelegt, die sich nach der Textanalyse des ersten Artikels des Gesetzentwurfes ueber dies bildende « Probation »-Anstalt fuer Militaerdienstleistende Verurteilte im Vergleich mit den geltenden Bestimmungen ueber den Probation-Sachverhalt fuer zivile Verurteilte.

Behandlungsvorzueglich sieht han denx ueberzwanzigjaehrigen Militaerdienstleistenden, da die « Probation »-Verguenstigung ihm bereits bei drei Jahre nicht uebersteigender Freiheitsstrafe.

Dagegen ist die Hoechststrafe bei den einundzwanzig- bis siebzigjaehrige Zivilen jetzig die herabgesetzte Zwei-Jahre-sechs-Monate-Freiheitsstrafe.

Daneben bringt der erwaehte Artikel des Gesetzentwurf einige Diskriminierungen zu Nachteil des Militaerleistenden Verurteilten in Frage bei.

Zu ihm ist die Probation bei Verbrechen ausgeschlossen, wie z. B. Terrorismus bzw. Umsturz der grungesetzlichen Staatsform, d. h. bei nichtmilitaerischen Straftaten und bei Verbrechen, wofuer die Probation doch nicht ausgeschlossen ist.

Bei Rueckfallstaeter, der frueher der oben besagten bzw. wegen einer z. Z. keine Probation zulassenden Verbrechen vollzogen wurde, ist die Probation noch ausgeschlossen.

Das Bringt den rueckfallsbegruendeten und deshalb tadelnswerten Beguenstigungsausschlussgrund bei, den um die Begrueendungen wegen beseitigen, die fruehar bei der Probation beruecksichtigt wurden.